

Art. 1 (Risultati differenziali)

All'articolo 1 si stabiliscono i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che sono puntualmente indicati nell'allegato 1 al presente disegno di legge. Si precisa, inoltre, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Art. 2 (Gestioni previdenziali)

L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013.

Pertanto, con la norma in commento, nel rinviare all'allegato 2, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dei seguenti trasferimenti:

- trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- trasferimenti alla gestione ex-INPDAP.

Si provvede, inoltre, ad individuare gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per le suddette gestioni previdenziali, che saranno ripartiti in sede di conferenza dei servizi. Sono indicati, inoltre, gli importi da attribuire alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; alla gestione speciale minatori; alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

Art. 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri)

Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione di spesa a carico delle amministrazioni centrali dello Stato stabiliti dall'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 3 prevede:

- a) la riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri ai sensi del comma 15 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo gli importi indicati nell'elenco 1, suddivisi per ciascun Ministero per missioni e programmi;
- b) la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri, con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Per tali fattispecie, laddove

non è possibile ricondurle in schemi semplificati (tabelle, elenchi, ecc.), sono previste specifiche disposizioni che recepiscono le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.

Ministero dell'economia e delle finanze

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, il **comma 4** prevede la riduzione per ciascuno degli anni 2013-2015 di varie autorizzazioni di spesa indicate, con gli importi dei relativi tagli, nell'elenco 2 allegato alla presente legge.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

I **commi 5-7** prevedono quali misure di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152), complessivamente per 30 milioni annui a decorrere dal 2014, nonché la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

Ministero della giustizia

Il **comma 8** chiarisce che le misure previste dai commi successivi (da 9 a 20) sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia.

Il **comma 9** opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi impugnatori in sede civile, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In ragione di ciò, si prevede di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Tale disposizione, come previsto nel successivo comma 10, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al capoverso b) del comma 9, poi, si prevede che il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione della termine di ragionevole durata del processo è esente dall'obbligo di registrazione. In questo modo, ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 29/03/2006, Zullo c. Italia), esonerando colui che è stato ritenuto "vittima" di danni subiti a causa della violazione del termine ragionevole del processo delle spese dovute per la registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari (la Corte europea ha affermato che il pagamento dell'imposta di registro può infatti ostacolare gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni).

Il **comma 10**, nel modificare il quarto comma dell'art. 91 del cpc in tema di condanna alle spese di giudizio, introduce un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il valore effettivo della causa, siccome accertato dal giudice. Tale disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 11**, in materia di intercettazioni, introduce una modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con cui viene eliminato ogni riferimento al listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 dell'allora Ministro delle comunicazioni e al repertorio e si demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare le prestazioni obbligatorie a carico degli operatori e il ristoro dei costi, nelle forme di un canone annuo forfettario.

Il **comma 12** prevede che l'abrogazione del comma 4 del citato articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (secondo cui, in caso di intercettazioni, si applica il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 dell'allora Ministro delle comunicazioni) ha effetto dall'entrata in vigore del decreto del

Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il **comma 13** viene modificato l'art. 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933, a 1578 in tema di composizione della commissione per l'esame di avvocato (formata da 5 titolari e 5 supplenti), che, con riferimento alla componente magistrati e professori, è ora composta nel modo che segue: un magistrato titolare ed uno supplente in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due professori titolari e due supplenti che possono essere professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La nuova composizione della commissione, nella parte in cui riduce il numero dei magistrati che ne possono far parte, unitamente al fatto che possono essere nominati anche magistrati in pensione, è in grado di determinare effetti positivi anche in ambito di finanza pubblica nella misura in cui evita di distogliere, per un lungo periodo temporale, personale di magistratura dedito allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. È stato altresì previsto che la norma riguardante la nuova composizione della commissione per l'esame di avvocato entri in vigore con riferimento agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

Il **comma 14** modifica l'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge. 23 dicembre 2005, n. 266 e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione della termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il **comma 15**, vengono introdotte modifiche all'art. 12 del DL n. 98 del 2011, in tema di interventi di manutenzione sugli immobili pubblici, secondo cui le decisioni di spesa in caso di manutenzione di istituti penitenziari sono escluse dalla competenza dell'Agenzia del demanio. In questo quadro, le risorse per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria sono attribuite al Ministero della Giustizia.

Il **comma 16** introduce interventi di razionalizzazione nella vigilanza degli Ordini professionali sicchè al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze quella sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al Ministero della salute sono poi assegnate le competenze in materia elettorale riguardante l'ordine degli psicologi prima attribuite al Ministero della Giustizia. La razionalizzazione sulla vigilanza degli ordini professionali, nell'ottica di assegnarla ai ministeri competenti per materia, non potrà che avere effettivi positivi sulla finanza pubblica.

Con il **comma 17** vengono aumentati gli importi dovuti per il contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo. Con riferimento alla materia degli appalti pubblici e dei ricorsi avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti, vengono introdotti tre scaglioni in base al valore della causa mentre viene aumentato di 50 euro quello per la proposizione del ricorso ordinario (non previsto da norme speciali) e per quello straordinario al Presidente della Repubblica. Viene altresì aumentato di 300 euro il contributo unificato dovuto per quelle controversie speciali previste dall'art. 119 del CPA, diverse dagli appalti pubblici e avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti (ad es: dismissione immobili pubblici, procedure espropriative).

Viene altresì previsto, sempre nel processo amministrativo, che il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-bis del DPR n. 115 del 2002 (come ora modificato dal comma 17 in commento), è aumentato della metà in caso di giudizi di impugnazione.

Viene poi semplificata e razionalizzata la destinazione delle maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nella giustizia civile ed amministrativa, attraverso la rassegna di tali somme nei pertinenti capitoli, l'uno del Ministero della Giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, e l'altro istituito presso il MEF, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Ciò deriva da una esigenza di razionalizzazione anche alla luce delle previsioni in materia di giustizia tributaria introdotte con l'art. 12 del DL n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) che ha destinato a regime il relativo contributo unificato ad interventi in quell'ambito.

La distinzione in due capitoli di bilancio (l'uno del Ministero della Giustizia e l'altro presso il MEF) consente anche di semplificare le procedure di ripartizione delle somme derivanti dall'aumento del contributo unificato nella giustizia civile ed in quella amministrativa.

Ed invero, per la giustizia civile, con un dPCM si procederà a ripartire in quote le risorse confluite nel capitolo di pertinenza per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di smaltimento e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Con riferimento a tale ultima quota, viene rimesso ad un decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, la possibilità di destinarla in tutto o in parte all'erogazione di misure incentivanti in favore del personale di magistratura ordinaria. Rimane fermo il principio che, per gli anni successivi, la rassegna delle somme disponibili nel capitolo del Ministero della Giustizia va effettuata al netto delle risorse utilizzate, a regime, per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

Stesse modalità valgono con riferimento alla giustizia amministrativa (ovvero le modalità di ripartizione del pertinente capitolo del MEF) anche se viene già fissata in norma la percentuale di ripartizione delle somme disponibili per le varie finalità (assunzione di personale di magistratura amministrativa, incentivazione del personale amministrativo e spese di funzionamento degli uffici giudiziari).

Con la modifica del comma 14 dell'art. 37 del DL n. 98 del 2011 viene altresì chiarito che il maggior gettito derivante dagli aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo introdotti proprio dal citato art. 37 del DL n. 98 del 2001 e versati a partire dal 1° gennaio 2012 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel "vecchio" fondo unico di cui al comma 10 dell'art. 37 (ora "spacchettato" in due capitoli con la modifica introdotta con il comma 17 in commento) vanno ora versati nel pertinente capitolo del MEF per la realizzazione di interventi urgenti in favore della giustizia amministrativa.

Il **comma 19** chiarisce che anche i nuovi aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo confluiscono nel pertinente capitolo del MEF per la realizzazione di interventi urgenti in favore della giustizia amministrativa..

Il **comma 20** chiarisce altresì che i predetti aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo (in primo ed in secondo grado) si applicano ai ricorsi notificati successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2013-2015.

Ministero degli affari esteri

Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, le riduzioni di spesa sono previste nei **commi da 22 a 28**.

In particolare, i **commi 22 e 23** dispongono la riduzione delle autorizzazioni di spesa concernenti l'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo (articolo 171 del d.P.R. n. 18 del 1967) e l'assegno di sede per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (articolo 658 del d.lgs. n. 297 del 1994), in misura pari complessivamente a 6 milioni di euro. Al fine di dare attuazione a tali interventi di contenimento della spesa, il **comma 24** prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate apposite misure aventi incidenza sui predetti trattamenti economici, assicurando in ogni caso la copertura dei posti e funzioni all'estero.

Il **comma 25** prevede la riduzione, a decorrere dal 2013, dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore".

Il **comma 26** estende al triennio 2013-2015 la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, già disposta per il 2012 dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 183 del 2011 ed ulteriormente ridotta dall'articolo 14, comma 26, del decreto-legge n. 95 del 2012.

I **commi 27 e 28** provvedono alla riduzione degli oneri a carico dell'erario e contestualmente alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), prevedendo, da una parte, l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 51 del 1995 relativa al finanziamento dell'ICS - Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna e, dall'altra, l'autorizzazione di spesa pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono contenute nei **commi da 30 a 48**.

In particolare, i **commi 30 e 31** prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell'indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.

Il **comma 32** stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un'ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento del recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.

Il **comma 33** trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile all'Inps, che le esercita anche avvalendosi del personale

medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.

Il **comma 34** prevede che il Ministro dell'istruzione, sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specificando altresì che tali risorse non devono essere inferiori a 3 milioni di euro.

Il **comma 35** attribuisce alle scuole, per l'anno scolastico 2012-2013, la facoltà di promuovere progetti straordinari per attività di istruzione, formazione ed orientamento, della durata di 3 mesi, prorogabili a 8, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro dell'istruzione e le regioni, che mettono a disposizione le risorse finanziarie. A tal fine le scuole possono avvalersi del personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali, al quale è riconosciuta la valutazione del servizio per il punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

Il **comma 36** limita solo all'anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall'articolo 19 del d.l. n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenze regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento delle spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere .

Il **comma 37** abroga il comma 15 dell'articolo 404 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativo ai compensi per il personale docente nominato nelle commissioni giudicatrici di concorso. Il successivo **comma 38** estende a tale personale il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico, con l'obiettivo di rendere più rapido l'espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati. Si prevede inoltre che i componenti delle commissioni non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il **comma 39** consente una forma più flessibile nell'organizzazione della tecnostruttura periferica del Ministero dell'Istruzione rispetto a quella oggi definita dal d.lgs. 300/1999, prevedendo la possibilità di definire uffici periferici di livello generale che siano competenti su territori di più regioni.

Il **comma 40** modifica i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, introducendo il limite minimo di 8 alunni per classe e vietando espressamente la costituzione di classi terminali collaterali. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle scuole con classi prime e intermedie di dimensioni ridotte (anche 1 sola unità o con l'accorpamento in un'unica classe di studenti frequentanti percorsi scolastici differenti) a fronte di classi terminali numerose.

Il **comma 41** detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che debbano essere sostenuti presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza. Solo qualora non sussista nel comune di residenza l'indirizzo di studio prescelto è possibile sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, solo nel caso di assenza anche nella provincia, nella regione. Ciò al fine di contenere il fenomeno della piramide rovesciata a cui contribuisce la "migrazione" da nord a sud di candidati agli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati nel "recupero anni scolastici". Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale, devono essere autorizzate dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.

Si prevede, altresì che l'istituzione scolastica, presso cui si presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non possa accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

Il **comma 42** apporta variazioni alla disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1° settembre 2013. Conseguentemente, si prevede l'utilizzazione del personale docente della scuola secondaria, nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra, per la copertura di spezzoni di orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui il docente abbia titolo nonché per posti di sostegno, qualora sia in possesso del relativo diploma di specializzazione.

Per il personale di sostegno, invece, le 24 ore devono essere dedicate prioritariamente ad attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni di orari di insegnamenti curriculari per i quali il docente abbia titolo nell'istituzione scolastica di titolarità. Il successivo **comma 43** prevede che detto incremento dell'orario di lavoro sia compensato con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, precisando che le ferie devono essere fruiti nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; durante la rimanente parte dell'anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, qualora sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Attualmente il vincolo contrattuale richiede che le ferie siano fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dura dal primo luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione in esame si fa riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquale e i giorni dal primo settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il **comma 44** prevede chela disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 5 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità ai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto. Tale esclusione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.

Il **comma 45** sancisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle norme di cui ai commi da 42 a 44, prevedendo altresì che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1° settembre 2013.

Il **comma 46** riduce da 300 a 150 il numero di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo di cui può avvalersi l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; da 100 a 50 le

assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti e istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (art 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998). Il **comma 47** fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati per l'anno scolastico 2012/2013, ai sensi del comma precedente.

Il **comma 48** interviene sui comandi del personale appartenente al comparto scuola presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo che i comandi possano essere concessi solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente; vengono fatte salve le ipotesi consentite ai sensi del comma 46 e le prerogative sindacali.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

I **commi da 49 a 57** recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 50** riduce l'autorizzazione di spesa (disposta dall' articolo 1, comma 981, della legge Finanziaria per il 2007) relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 51** riduce, a decorrere dall'anno 2013, di euro 24.138.218 l'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti.

Il **comma 52** riduce di euro 45.000.000, a decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 517 del 1996).

Il **comma 53** apporta una riduzione di euro 6.971.242, per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del MIT (art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002).

Il **comma 54** riduce l'autorizzazione di spesa per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, per un importo pari a 10.249.763 euro per l'anno 2013 e a 7.053.093 euro a decorrere dall'anno 2014. (art.. 585 del "Codice dell'ordinamento militare").

Il **comma 55** ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 56** ridetermina in 136 unità, a decorrere dall'anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

Il **comma 57** incrementa la quota di introiti, derivanti dalla contribuzione degli utenti per le attività relative al Registro italiano dighe, che resta acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari ad euro 2.673.000, per l'anno 2013, ad euro 3.172.000, per l'anno 2014, e ad euro 3.184.000 annui, a decorrere dal 2015 (invece di 1.514.000 annui a decorrere dal 2013).

Ministero delle politiche agricole e forestali

I **commi da 58 a 62** recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 59** autorizza l'Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal MIPAF, a versare all'entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014 ed euro 7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi integrativi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge di stabilità 2012.

Il **comma 60** ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012 - allegato 3.

Il **comma 61** apporta una riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sgravi previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 62** prevede che le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, di cui all'articolo 59 del d.l. 83 del 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

Ministero per i beni e le attività culturali

I **commi da 63 a 65** recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il **comma 64** prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42 del 2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non siano pagati i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

Il comma 65 apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, al fine di assicurare il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.

In particolare, si specifica che le somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero che devono essere versate al bilancio dello Stato siano prioritariamente quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006; si prevede, inoltre, la possibilità che le medesime somme siano individuate anche con più decreti del MIBAC.

Infine, si estende l'applicabilità della disposizione anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, quali le Soprintendenze speciali, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, il Centro per il libro e la lettura e l'Archivio centrale dello Stato. (articolo 15, comma 3, del d.P.R. n. 233 del 2007).

Ministero della salute

I **commi da 66 a 74** recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero della salute.

Il **comma 67** prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2013, volto a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 e alla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa.

Il **comma 68**, conseguentemente, riduce di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2013, l'autorizzazione di spesa per i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 833 del 1978).

I **commi da 69 a 74** dettano disposizioni in materia di assistenza sanitaria all'estero.

In dettaglio al **comma 69** si prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ai **commi 71 e 72** si prevede, altresì, il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (con norme di attuazione conformi ai rispettivi statuti) delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta ex articolo 3 lettera b) del d.P.R. n. 618 del 1980 (che prevede rimborso delle spese sostenute dall'assistito, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, ovvero le medesime convenzioni siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le convenzioni; si provvede, inoltre, al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati).

Con regolamento da emanarsi, entro il 30 aprile 2013, saranno stabilite le modalità applicative dei predetti trasferimenti di funzioni (**comma 73**).

Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati rispettivamente in euro 22 milioni per l'anno 2013, euro 30 milioni per l'anno 2014 ed euro 35 milioni a decorrere dal 2015.

Art. 4 (Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici)

L'articolo in esame reca ulteriori misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa di enti pubblici.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per ridurre le proprie spese in modo da conseguire, a regime dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi, complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si prevede, in particolare, che al conseguimento del risparmio di spesa sopra descritto possa concorrere anche la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali che l'Inps, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha, in particolare, finalizzato alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive. La ripartizione dell'importo complessivo di risparmio di spesa tra i citati enti verrà stabilita con decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 prevede l'applicazione, anche per il triennio 2013-2015, delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2007, concernenti, rispettivamente, i criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle Università e dei principali enti pubblici di ricerca, le esclusioni dei medesimi criteri e l'incremento del fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale. Tale disposizione si applica, per espressa previsione normativa, tenendo doverosamente conto delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge, in materia di riordino degli enti di ricerca.

Art. 5 (Riduzione della spesa degli enti territoriali)

L'articolo in esame incrementa l'entità del concorso delle regioni, delle province e dei comuni, alla riduzione della spesa pubblica, con la consequenziale rideterminazione degli obiettivi del patto di

stabilità interno, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica il comma 2 del sopra richiamato articolo, che concerne le regioni a statuto ordinario, nel modo di seguito indicato: a) al primo periodo si prevede che la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità debba avvenire in modo da assicurare il risparmio, per gli anni 2013 e 2014, di 2.000 milioni di euro, in luogo di 1.000 milioni, e per l'anno 2015 e successivi, di 2.050 milioni di euro, in luogo di 1.050 milioni; b) al quarto periodo si stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovranno continuare ad essere ridotte solo per gli importi complessivi originariamente previsti dalla legge n. 135 del 2012, vale a dire 1.000 milioni per gli anni 2013 e 2014, e 1.050 per l'anno 2015 e successivi, in misura proporzionale all'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione alla riduzione della spesa pubblica, come definito nei precedenti tre periodi.

Il comma 2 modifica l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 16, che concerne la misura del risparmio per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano e ne disciplina le modalità di attuazione. In particolare la modifica stabilisce che gli obiettivi del patto di stabilità interno, rideterminati in misura conseguente agli accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in pendenza dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, debbano essere incrementati di 500 milioni di euro annui.

Il comma 3 modifica il comma 6 del citato articolo 16, il quale dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 13 del d.lgs. n. 23/2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La modifica in questione incrementa l'entità della riduzione nel modo di seguito indicato: a) per gli anni 2013 e 2014 la riduzione passa da 2.000 a 2.500 milioni di euro; b) per l'anno 2015 e successivi la riduzione passa da 2.100 a 2.600 milioni di euro.

Il comma 4 modifica il comma 7 del citato articolo 16, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e articolo 23 del d.lgs. n. 68/2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La modifica in questione incrementa l'entità della riduzione nel modo di seguito indicato: a) per gli anni 2013 e 2014 la riduzione passa da 1.000 a 1.200 milioni di euro; b) per l'anno 2015 e successivi la riduzione passa da 1.050 a 1.250 milioni di euro.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Nel dettaglio, il comma 5 prevede una clausola di salvaguardia per la determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, nella misura in cui correla, per il biennio 2013-2014, la predetta determinazione all'entità dei trasferimenti soppressi, al netto dei tagli previsti dalla legislazione vigente. Il comma 6, invece, stabilisce, per l'anno 2013, che il citato Fondo sia pari all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso fondo, per il medesimo anno 2013, dalle disposizioni vigenti e dalla presente legge.

Art. 6 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)

L'articolo in esame interviene ulteriormente nel settore sanitario provvedendo ad incrementare gli obiettivi in termini di riduzione della spesa e di razionalizzazione delle risorse previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 13, lettera a), del sopra richiamato articolo, che dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del SSN, dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 (vale a dire 7 luglio 2012) e per tutta la durata dei medesimi contratti. La modifica prevede che la riduzione sopra descritta aumenti al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013.

La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 13, lettera f), del sopra richiamato articolo, che dispone che dal 2013 il tetto per l'acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9 per cento del fabbisogno sanitario nazionale e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento. La modifica prevede l'ulteriore abbassamento dei citati valori, rispettivamente, al 4,8 per cento e al 4,4 per cento.

Il comma 2, per effetto delle modifiche recate al comma 1 del presente articolo, prevede l'ulteriore riduzione del finanziamento vigente del SSN per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il medesimo comma prevede che, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Sicilia, l'attuazione del risparmio debba avvenire con le modalità definite dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), vale a dire, secondo quanto previsto dagli statuti speciali e in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, la quota di risparmio per ciascuna regione speciale e provincia autonoma è accantonata annualmente a valere sulle quote spettanti di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2013 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2012) per il blocco, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, delle azioni esecutive a carico delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere, e della efficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle medesime regioni alle sopra citate aziende sanitarie.

Art. 7 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

Al **comma 1** si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica cui è condizionato l'acquisto di immobili pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT tenga in considerazione anche la documentata indispensabilità e indilazionabilità della spesa attestata dal responsabile del procedimento e che la congruità del prezzo d'acquisto sia attestata dall'Agenzia del demanio.

Sempre dal 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, la predetta documentata indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto condiziona l'acquisizione di immobili da parte degli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Anche in tale ipotesi è richiesta l'attestazione dell'Agenzia del demanio con riferimento alla congruità del prezzo d'acquisto.

Si introduce inoltre, per l'anno 2013, il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché per le autorità indipendenti e la CONSOB, di acquistare immobili e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Con il **comma 2** si istituisce a decorrere dall'anno 2013 un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, con dotazione pari a 500 milioni di euro per il 2013, di 900 milioni per gli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni a decorrere dal 2016.

La previsione di cui al **comma 3** riduce a 1 milione di euro il limite applicabile per il 2012 al capitale sociale della SGR istituita per la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici, e autorizza per le stesse finalità la spesa di 3 milioni di euro per il 2013. Inoltre, assoggetta al controllo preventivo della Corte dei conti i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare.

I **commi da 4 a 8** introducono, per gli anni 2013 e 2014, ulteriori misure di contenimento della spesa che costituiscono per le Regioni condizione per l'erogazione della quota dell'80% dei trasferimenti erariali che in base alle disposizioni vigenti (art. 2 del D.L. n.174/2012) sono subordinate all'attuazione da parte delle Regioni medesime di misure di riduzione dei costi della politica. In particolare, è imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, stabilendo che le somme risparmiate sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Analogo divieto, che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità fino al 31 dicembre 2014, riguarda l'acquisto di autovetture e la conclusione di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Sono peraltro esclusi dai divieti menzionati gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Ai **commi da 9 a 11** sono dettate alcune norme concernenti l'affidamento di incarichi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le Authorities e la Consob. In particolare: si consente di ricorrere a incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; si vieta il rinnovo degli incarichi conferiti ad esperti esterni, precisando che l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; si estendono le disposizioni vigenti in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi anche alle società pubbliche.

Inoltre, al fine di razionalizzare la spesa pubblica in materia di informatica, è previsto ai **commi 12 e 13** che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipuli apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La convenzione regola la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio e assicura la copertura dei relativi costi. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle predette attività di gestione sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La legge finanziaria 2007 già stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.. Il **comma 14** in questione interviene su tale disposizione prevedendo che, con decreto del MIUR, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, precise linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni hanno una precisa valenza in relazione alla conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento.

La disposizione di cui al **comma 15** chiarisce, anche in relazione a quanto stabilito dal precedente comma, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro previste per le amministrazioni statali.

Il **comma 16** apporta una modifica al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. Nello specifico, viene disposto che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando sistemi telematici di negoziazione non necessariamente rapportati al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione.

La disposizione di cui al **comma 17** interviene ancora sul decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 a garanzia del diritto di recesso dal contratto da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore con relativo preavviso.

Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2000, il MEF può stipulare, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. Il **comma 18** in esame stabilisce che, nel caso sia previsto da apposito bando di gara, tali convenzioni possano essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

Il **comma 19** apporta una modifica ulteriore al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilendo che l'adozione delle misure di riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, sia definita tramite decreto MEF con il concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la funzione pubblica.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., nasce con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici e affiancare le amministrazioni nella gestione del cambiamento dei loro processi di approvvigionamento. La disposizione di cui al **comma 20** si inquadra in tale contesto disponendo che possano essere stipulati accordi-quadro, in base a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per l'aggiudicazione di concessione di servizi ai quali possono aderire facoltativamente le amministrazioni dello Stato.

Il **comma 21** dispone, nel rispetto della normativa vigente in materia, la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di acquisti di beni e servizi anche attraverso strumenti di acquisto informatici messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma prevede che le categorie dei suddetti beni e servizi vengano individuate con apposito decreto non regolamentare del medesimo Ministero, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

La legge affida alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, chiamata ad operare in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche. Il **comma 22** è volto ridisegnare l'organizzazione della Commissione, operante come autorità nazionale anticorruzione, rivedendone la composizione del proprio collegio. Le principali novità consistono nel prevedere la nomina di un presidente, un commissario anticorruzione, preposto alla Commissione medesima, nominato tra persone di notoria indipendenza, con esperienza nel settore dell'anticorruzione nella P.A. e nella ridefinizione, con decreto PCM, dei compensi spettanti a tutti i componenti della Commissione.

Il **comma 23** dispone che la Commissione si avvalga, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione della Guardia di Finanza la quale ha la possibilità di agire con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

Il **comma 24** prevede la clausola di salvaguardia in relazione alle disposizioni concernenti l'organizzazione della Commissione anticorruzione e l'esercizio delle relative funzioni e attività.

Le disposizioni di cui ai **commi 25 e 26**, per finalità di risparmio di risorse energetiche e di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, dispongono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo. A tal fine, gli enti locali provvederanno all'adeguamento dei loro ordinamenti. Le medesime disposizioni costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni.

I **commi 27- 33** disciplinano la soppressione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, e l'istituzione di una Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA, che subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni sopresse. Sono previste disposizioni relative alla nomina, alla composizione della Commissione unica, al trattamento economico da corrispondere ai componenti.

Al **comma 34** si attribuisce all'ISPRA la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale.

I **commi 35 e 36** prevedono la soppressione dell'Autorità marittima dello Stretto di Messina e l'attribuzione alla direzione marittima di Reggio Calabria delle funzioni e dei compiti già affidati alla predetta Autorità Marittima dello Stretto.

La disposizione di cui al **comma 39** prevede che l'indennità di trasferimento, ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 (personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, ecc.), nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

Art. 8 (Finanziamento di esigenze indifferibili)

L'articolo 8 racchiude le disposizioni concernenti il finanziamento di spese previste per esigenze indifferibili.

Nel dettaglio, il medesimo articolo si compone di 23 commi.

I **commi 1 e 2** concernono l'autorizzazione di spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 a titolo di contributo dell'Italia per il finanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l'Ambiente, una cui parte si intende erogare nel periodo 2013 – 2016, per il pagamento delle rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni già assunti. Dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei Fondi Multilaterali di sviluppo.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Dette risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare relative al Brennero II lotto.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità dei lavori della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E.

Il **comma 7** autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari e di attività e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Il **comma 8** assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per fare fronte agli oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistano titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge (in particolare, si tratta delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina).

Il **comma 9** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino.

Il **comma 10** rfinanzia per un importo di 130 milioni di euro, per l'anno 2013, il "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica. Le modalità di utilizzo del relativo fondo saranno successivamente stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 12** autorizza la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Tale autorizzazione è diretta a consentire alla regione Campania il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dall'articolo 3 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo con oneri a carico dello Stato, come previsto dalla predetta disposizione, un trasferimento di risorse per un importo pari a 159 milioni di euro, corrispondente all'importo residuo di un mutuo contratto dalla regione, il cui iter amministrativo si è interrotto a causa della abrogazione della legge di conversione sopra citata ad opera dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il **comma 13** prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio, anche a seguito del trasferimento della stessa dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il **comma 14** prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a seguito di quanto disposto dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Il **comma 15** autorizza il rfinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 182, al fine di consentire il pagamento del residuo contributo dovuto dall'Italia per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles, per un importo complessivo di 58,131 milioni di euro.

Il **comma 16** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale).

Il **comma 17** autorizza la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per individuare i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, fermo restando il rispetto delle relative prerogative regionali.

Il **comma 18** prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo pari a 631.662.000 euro per l'anno 2013.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale, riferite al Ministero della difesa.

Il **comma 20** autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili.

Il **comma 21** prevede l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento di specifici interventi di settore, concernenti, rispettivamente, le università statali, le politiche sociali (inclusa la social card), le famiglie, i giovani, la ricostruzione de L'Aquila, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle missioni internazionali di pace.

Le modalità di utilizzo ed il riparto del suddetto fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 22** incrementa, in termini di sola cassa, per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013, la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 23** riduce le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Art. 9 (Trasporto pubblico locale)

La disposizione normativa di cui all'articolo 9 sostituisce l'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, nel nuovo articolo 16-bis:

al **comma 1** si prevede che a decorrere dall'anno 2013 venga istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Tale fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013.

La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del Fondo al risultato della somma dei seguenti importi:

- di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);
- risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244 del 2007
- risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge 549 del 1995

E' disposta inoltre l'abrogazione dal 1° gennaio 2013 dell'articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 3, comma 12, della legge 549 del 1995.

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.

Di conseguenza, si prevede l'abrogazione del secondo periodo all'articolo 30, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al **comma 2** si prevede che entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1.

Al riguardo si stabilisce che i suddetti criteri tengano conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi.

Tali criteri, infatti, mirano ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi attraverso:

- un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi,
- la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede che per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) venga ripartito sulla base del criterio storico.

Al **comma 4** si prevede che le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ed in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, riprogrammino i servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulino i servizi a domanda debole e sostituiscano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del suddetto decreto, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, stabilito dall'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.

In conseguenza della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, si dispone la revisione dei contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario.

La disposizione di cui al **comma 5** stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi di cui al comma 4 nell'anno precedente.

Si stabilisce infine che per l'anno 2013, il suddetto decreto venga emanato entro il 28 febbraio.

Al **comma 6** si stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, la disposizione prevede che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e), e che l'erogazione delle stesse a favore delle regioni a statuto ordinario sia disposta con cadenza mensile.

Al **comma 7** si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 richiede, siano trasmessi, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, per via telematica e con cadenza semestrale, dalle aziende di trasporto pubblico locale e dalle aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale all'Osservatorio stesso.

I dati così trasmessi saranno utilizzati per creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I dati dovranno essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno.

Alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmetteranno tali dati, secondo le modalità indicate, non potranno essere erogati i contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio.

Al **comma 8** si prevede che le risorse di cui al comma 1 non possano essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Si dispone inoltre che l'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto di cui al comma 2, svolga il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione.

Al **comma 9** si prevede che affinché la regione possa avere completo accesso al fondo di cui al comma 1, debba assicurare l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

La disposizione stabilisce inoltre che, nell'ipotesi di squilibrio economico, vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta;
- la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.

Infine si dispone che il presente articolo entri in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 10 (Istituzione dell'Agenzia per la coesione)

Nel quadro delle misure proprie della spending review volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, particolare rilevanza assume l'obiettivo di migliorare la rapidità, la qualità e l'efficacia della programmazione e spesa dei fondi strutturali comunitari e delle risorse nazionali della politica di coesione.

L'obiettivo di potenziare la capacità amministrativa e di indirizzo e attuazione della politica di coesione è l'elemento che il Consiglio Europeo, nel valutare positivamente il Piano di Azione Coesione, ha rilevato come decisivo nell'ambito delle Raccomandazioni rivolte all'Italia sul Piano Nazionale di Riforma 2012. In tale ottica significativa è la disposizione recata dall'articolo 11, comma 3, lettera m) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che amplia il contenuto della Legge di Stabilità per includervi le norme necessarie a garantire la realizzazione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La norma stabilisce le condizioni per istituire un "presidio nazionale" in forma di Agenzia in grado di migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione, dandogli una collocazione istituzionale coerente con le funzioni di integrazione orizzontale fra competenze settoriali e verticale fra livelli di Governo e Commissione Europea e un modello organizzativo orientato al risultato, anche grazie alla maggiore flessibilità operativa per:

- i) indirizzare e promuovere la qualità e l'efficacia degli interventi;
- ii) affiancare sul piano tecnico amministrativo le amministrazioni, anche locali, più deboli;
- iii) coordinare l'attuazione per progetti di alto valore strategico;
- iv) assicurare attivamente il dialogo e la cooperazione fra livelli istituzionali per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione.

Ciò consente anche di valorizzare al meglio le competenze tecniche e professionali presenti nell'attuale Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - che viene quindi soppresso.

Nello specifico l'articolo 10 prevede che l'Agenzia per la coesione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 1**) e sia dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile (**comma 2**).

Ai **commi 3, 4 e 5** sono individuati le funzioni e compiti attribuiti all'Agenzia, prevedendo che il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 sia trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi da 6 a 10** disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, prevedendo che alla stessa si applichino, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni in materia di agenzie dettate dal D.Lgs. n. 300 del 1999.

Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il **comma 10** stabilisce il contenuto dello statuto, che dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione dello statuto è soppresso, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. del 28 novembre 2008, n. 197 (**comma 11**), il quale, unitamente al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dovrà, tuttavia, continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. A tal fine il Direttore Generale dell'Agenzia esercita, in via transitoria, le funzioni di direzione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia (**comma 12**).

Il **comma 12**, inoltre, prevede che il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione sia trasferito all'Agenzia, facendo salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere con il medesimo Ministero, da esercitarsi entro il 15 febbraio 2013. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

Il **comma 13** disciplina il transito all'Agenzia del personale comandato alla data del 1° gennaio 2013 presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione.

Il **comma 14** prevede l'uso dell'istituto del comando al fine di colmare i posti eventualmente vacanti e il **comma 15** individua il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare al personale dell'Agenzia, la cui dotazione organica sarà determinata, secondo quanto previsto dal **comma 16**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel limite massimo di 200 unità (che comunque non potrà essere superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all'Agenzia), prevedendo che entro il limite del 10% di tale dotazione organica siano fissati i posti di funzione dirigenziale. Conseguentemente, si provvede alla corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza.

Ai **commi 17 e 18** si disciplina la modalità di ridefinizione dell'organizzazione, della composizione e della dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Al **comma 19** si prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo

Il **comma 20** dispone le modalità di utilizzo dei servizi informatici da parte dell'Agenzia, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del **comma 21** all'Agenzia si applicano le norme sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, con il quale si dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato.

Il **comma 22** prevede che i risparmi derivanti dalla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con il **comma 23** si provvede a sopprimere l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 e con i **commi 24 e 25** si provvede a riorganizzare il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevedendo che gli incarichi in essere presso tali strutture cessino entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (**comma 26**). I risparmi che ne derivano sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (**comma 27**).

Art. 11 (Riordino enti di ricerca)

La disposizione di cui al **comma 1**, prevede l'istituzione, presso il MIUR, della consulta dei presidenti dei seguenti enti di ricerca:

- il Consiglio nazionale delle ricerche,
- l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
- Agenzia spaziale italiana,
- l'Istituto nazionale di astrofisica,
- l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
- l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale,
- l'Istituto nazionale di ricerca metrologica,
- la Stazione zoologica Anton Dohrn,
- l'Istituto italiano di studi germanici,
- l'Istituto nazionale di alta matematica,
- il Museo storico della fisica,
- il Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi".

Il **comma 2** affida alla consulta dei presidenti, che è coordinata dal presidente del CNR, il compito di proporre la revisione organizzativa degli enti di cui al comma 1, al fine di assicurarne una *governance* unitaria e più efficace, mantenendone l'identità storica, la denominazione, l'autonomia scientifica e budgetaria.

Ai sensi del **comma 3**, a decorrere dal 2013, la revisione organizzativa di cui sopra deve garantire:

- la gestione unitaria della logistica (anche mediante la razionalizzazione delle sedi);
- la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi (attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della p.a. e delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.);
- l'integrazione dei sistemi informativi e la loro gestione unitaria;
- la gestione integrata dei servizi di biblioteca;
- il coordinamento delle relazioni internazionali.

Il **comma 4** prevede la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca ai fini della ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero, in modo da assicurare la governante unitaria.

Inoltre, è disposto che la ripartizione del FOE sia effettuata:

- per l'esercizio finanziario 2013, su base storica;
- dall'esercizio finanziario 2014, sulla base di un processo di valutazione attuato dall'ANVUR.

Il **comma 5** stabilisce il termine per la presentazione al MIUR della proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 (31 gennaio 2013).

Il **comma 6** demanda ad uno o più regolamenti il riordino, la trasformazione o la soppressione degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri direttivi indicati ai commi 2, 3 e 4.

Il **comma 7** stabilisce che ai componenti della Consulta non spettano compensi comunque denominati.

La disposizione di cui al **comma 8** è volta a disciplinare la partecipazione nelle società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal MIUR.

A tal fine il MIUR, d'intesa con il MEF, è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte nel settore della ricerca dai suddetti enti, nonché di disciplinarne le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione e il funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

La disposizione di cui al **comma 9** prevede la possibilità per il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal MIUR di essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. La disposizione demanda ad un apposito decreto la fissazione dei criteri e delle modalità di determinazione e corresponsione di qualsiasi forma di compenso per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti.

Ai **commi 10 e 11** si dispone l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, costituente requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, e si prevede che le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti siano disciplinate con DPR, adottato nel rispetto dei criteri previsti dalle apposite norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento (quali, ad esempio, l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro, ovvero il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale).

Restano ferme le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.

Si apportano alcune modifiche alle disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (**comma 12**). In particolare, è sostituita la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

Il **comma 13** prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (disposizioni dettate in materia di riordino degli enti di ricerca).

La disposizione di cui al **comma 14** statuisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 (Disposizioni in materia di entrate)

Il **comma 1** reca la riduzione dell'aumento IVA previsto per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Le aliquote vengono fissate, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura dell'11 e del 22 per cento in luogo del 12 e 23 per cento, attualmente previsto.

Il **comma 2** riduce di un punto percentuale le aliquote IRPEF per i primi due scaglioni di reddito. L'aliquota per il primo scaglione passa, quindi, dal 23 al 22 per cento e quella per il secondo dal 27 al 26 per cento.

Il **comma 3** proroga a tutto il 2013, quale misura sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro, la detassazione dei contratti di produttività. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere massimo fissato, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

I **commi da 4 a 7** limitano, a determinate condizioni, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri, indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR, fissando una franchigia pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione, risultano escluse dall'applicazione della franchigia di euro 250 le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap, le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, le spese, nel limite di euro 2.100, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana nonché le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Con il **comma 6** si precisa che la franchigia per gli oneri deducibili e la franchigia per gli oneri in relazione ai quali compete la detrazione si applica anche a taluni oneri che non risultano indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione è comunque riconducibile nell'ambito dei già citati articoli 10 e 15 del TUIR. A titolo esemplificativo risultano comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura "La Biennale di Venezia" e le detrazioni per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova.

I **commi da 8 a 10** fissano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale, nella misura di euro 3.000, all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR. Per espressa previsione normativa, nel computo di euro 3.000 non devono essere considerate le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), c-ter) e i-septies), nonché quelle di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 15 del TUIR.

Nel **comma 8** si specifica, in particolare, che il computo del tetto massimo di 3.000 euro di spese deve essere effettuato tenendo conto anche di taluni oneri che non risultano indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la detrazione è in qualche modo riconducibile nell'ambito del già citato articolo 15 del TUIR.

Il **comma 11** abroga la clausola di salvaguardia sulle indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) consistente nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Il **comma 12** prevede, in materia di imposta di bollo, attraverso un intervento sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ad l'applicazione dell'imposta anche nel caso in cui si la certificazione attenga l'ambito penale assumendo che in tal caso la certificazione possa assumere il carattere di atto di scienza.

Il **comma 13** è volto a stabilizzare l'incremento accise carburanti per il sisma che ha colpito l'Emilia, confermando, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012, adottata in forza dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che ha individuato la misura delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio attualmente in vigore.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti, operanti nel settore del trasporto passeggeri.

I **commi da 14 a 16**, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, modifica la disciplina IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi.

Viene, pertanto, prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nell'ambito di contratti di appalto o di convenzioni in generale. Al fine di non gravare sulle finanze degli enti pubblici committenti, il comma 16 prevede che le nuove disposizioni sono applicate alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla loro entrata in vigore.

Il **comma 17** abroga il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e degli altri redditi indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in capo ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989, la modifica normativa si applica anche:

- alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
- alle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali;
- alle pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della

Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

I commi da 18 a 21 disciplinano l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

In particolare, la norma prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo, nella misura dello 0,05 per cento, delle operazioni di acquisto e di vendita dei titoli azionari e degli strumenti finanziari assimilati, emessi da soggetti residenti, a prescindere dalla loro quotazione. L'imposta non è invece dovuta per le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari.

L'imposta è altresì dovuta su tutte le operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'imposta è applicata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento ai sensi del TUF, nonché dai soggetti che comunque intervengono nelle predette operazioni (ad esempio, notai).

L'imposta è suddivisa in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai **commi 20 e 21** ad eccezione dei soggetti (controparti centrali) che si interpongono nelle medesime operazioni. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Il **comma 21** rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta.

Il **comma 22** modifica, in senso restrittivo, le percentuali di deducibilità, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni come disciplinato dall'articolo 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) e da ultimo modificate, ai fini di copertura, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. Viene in particolare ridotta dal 27,5 per cento (misura contenuta nell'originaria formulazione) al 20 per cento la deducibilità delle spese e ogni altro componente negativo nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali, fermi restando i limiti di importo massimo relativamente al costo di acquisizione previsti dallo stesso articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

La nuova misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 92 del 2012.

Con i **commi 23 e 24** vengono modificati, rispettivamente, il comma 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, al fine di intervenire sulla decorrenza degli effetti di entrambi i regimi.

In particolare, con il comma 23 vengono differiti gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del d.l. n. 185 del 2008. In base alla nuova disposizione gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

Con il comma 24 vengono differiti gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201. In base alla nuova disposizione, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

Con i **commi 25 e 26** si prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva avvenga in un'unica rata (anziché in tre rate come originariamente previsto) da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

Il **comma 27** prevede l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. La suddetta percentuale era già stata elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008.

Con il **comma 28** si chiarisce che anche il predetto credito può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche (vd. lett. B5) dell'art. 18, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche), nonché tra gli attivi delle gestioni separate, con riguardo ai quali, quindi, non si applica l'art. 9, comma 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate.

Il **comma 29** prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

Con il **comma 30** vengono abrogate le disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, che siano società agricole, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ex art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Il **comma 31** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.

Il **comma 32** prevede che, per la gestione dell'agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, le Regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale.

Il **comma 33** prevede che la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

Il **comma 34** modifica le misure delle sanzioni in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali; in particolare:

- viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso

aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

- viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;

- viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;

- viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Il comma 35 reca disposizioni in materia di Autorità indipendenti.

Con il **comma 36** si prevede una modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare viene stabilito che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il **comma 37** sono apportate modificazioni all'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, in materia di quote latte.

In particolare viene previsto che in caso di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA proceda alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia.

Inoltre, per la notificazione della cartella di pagamento, prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto, l'AGEA si avvale della Guardia di Finanza; il personale di quest'ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione. Le procedure di riscossione coattiva sospese vengono riprese dall'Agea sempre avvalendosi della Guardia di finanza.

Art. 13 (Fondi speciali e tabelle)

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il

potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921” (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante “Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni” (A.C. 841; A.S. 3080), nonché per la realizzazione di Interventi a favore dei non vedenti.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per L'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente “Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a “Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti” (A.C. 4019; A.S.2829); per il provvedimento relativo a “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” (A.S. 272); per il provvedimento relativo a “Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica” (A.C. 746) e per il provvedimento riguardante “ Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e di letteratura italiana” (A.C. 5309).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante “L’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani” (A.S. 2720; A.C. 4534); per il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il ddl di Ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il ddl dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446); nonché per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (A.C. 41; A.S. 2566).

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la Stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche" (A.C. 3681; A.S. 3257).

MINISTERO DELL' INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi per opere infrastrutturali

.